

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello Circolare RGS 19/07/2012 n. 25 e successivi aggiornamenti)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2018 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'O.I.V. ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2018. Anche per la costituzione del fondo integrativo per l'anno 2019 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Le indicazioni contenute nel d.lgs.75/2017 innovano, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetto alle regole seguite nell'anno 2016, in particolare nei seguenti punti:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016.
- Il decreto crescita (d.l. 34/2019) e il relativo decreto attuativo del 17 marzo 2021 hanno modificato il fondo delle risorse decentrate e il valore delle posizioni organizzative in bilancio partendo dall'invarianza del valore medio pro capite del personale presente al 31/12/2018. A fronte di alcuni dubbi sorti in dottrina, a causa di una non chiara formulazione della normativa inserita nel decreto crescita (d.l. n.34/2019) e non risolta né dal decreto attuativo del 17 marzo 2021, né dalla circolare del

8 giugno 2021, i giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.95/2021) hanno stabilito che “per la determinazione del “valore medio pro-capite” occorre sommare sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.”. La disposizione legislativa, infatti, non consente alcuna scissione delle due componenti, avendo affermato la necessità di garantire “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa” aggiungendo successivamente l’espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. In altri termini, avendo la norma fatto espresso riferimento all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, che stabilisce un valore del salario accessorio non superiore a quello stanziato nell’anno 2016, ha di fatto fissato un limite complessivo senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo. Questa interpretazione è conforme anche ad altri pareri resi sino ad oggi dai giudici contabili, quando è stato affermato che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017” (tra le tante Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018). Il Collegio contabile lombardo a supporto di tale interpretazione fa un ragionamento a contrario, precisando che non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore medio. Pertanto, conclude il Collegio contabile, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. Infine, ai fini della quantificazione del fondo e delle posizioni organizzative, occorrerà fare riferimento, per ottenere il salario medio pro-capite dei dipendenti, alle sole voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017, escludendo tutte quelle componenti non soggette al limite (es. incentivi tecnici, compensi avvocatura per cause vinte con riaddebito delle spese alla parte soccombente, incentivi tributari in caso del rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili ecc.).

- Il calcolo, pertanto, del fondo integrativo 2021 ha tenuto conto delle sopra indicate precisazioni del Collegio contabile lombardo.

Ricalcolo del fondo

A seguito delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nel conto annuale del 2020 contenuta negli allegati della circolare n.18 del 28/06/2021, sono state fornite indicazioni puntuali su alcune voci escluse dal salario accessorio, in ragione di incertezze nel tempo evidenziate anche dai giudici contabili e in particolare rientrano nelle risorse escluse: a) compensi dell'avvocatura in caso di vittoria e compensazione delle spese quest'ultima voce precedentemente inserita nelle risorse incluse secondo il modello ARAN-MEF del febbraio del 2014 è venuta meno in ragione delle modifiche successive al d.l. 90/2014; b) incentivi del condono edilizio a valere sull'incremento del 10% dei diritti e degli oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria (art. 32, comma 40, del d.l. n. 269/2003). Si ricorda, come nella costituzione del fondo delle risorse decentrate, a suo tempo, il MEF e l'ARAN hanno condiviso una tabella excel di calcolo al fine di verificare i limiti ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, distinguendo i compensi della cause con riaddebito delle spese a controparte che avrebbero dovuto essere escluse dai limiti, mentre le cause vittoriose con spese compensate gli incentivi avrebbero dovuto essere inclusi e, quindi, soggetti ai limiti di crescita. La stessa circolare precisa che, in caso di modifiche tra importi inclusi ed esclusi, gli enti dovranno riclassificare gli importi a partire dal fondo dell'anno 2016, oggetto di certificazione ai fini della verifica dei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs.n.75/2017, nonché del fondo dell'anno 2018 oggetto delle facoltà di incremento previsto dal d.l. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020.

Pertanto, in considerazione degli importi inseriti nel fondo del 2016 (compensi avvocatura con importi compensati e incentivi per il condono edilizio) come componenti incluse nei limiti, si è proceduto alla riclassificazione, oltre che per l'anno 2016, anche per gli anni successivi al fine di certificare in modo corretto le componenti incluse ed escluse nell'anno 2021 (vedi tabella 1 allegata).

L'eliminazione dei compensi delle avvocature per spese compensate e il condono edilizio conduce ad una differenza di 9.327,00 euro per l'anno 2017 e di 923,00 per l'anno 2018 senza alcuna altra influenza per gli anni successivi con recupero delle eccedenze nell'anno 2019 e 2020 rispettivamente di euro 8.635 e di euro 1.615.

Sul condono edilizio la giurisprudenza contabile ha stabilito che sono fuori dai limiti previsti dall'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (tra le tante Conti della Basilicata, deliberazione n. 69/2021).

Decurtazione salario accessorio 2021

L'Art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che *"... Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse"*. In considerazione del disavanzo di amministrazione e in attesa della certificazione da parte della Sezione

regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, il Consiglio comunale nell'approvazione del bilancio di previsione 2019 e in quello dell'anno 2021, in sede riequilibrio di bilancio, ha previsto non solo il mancato turn-over del personale quale misura per il recupero del disavanzo ma anche una riduzione del salario accessorio del personale. Nella relazione degli equilibri è stato infatti precisato che "In merito alla riduzione del salario accessorio l'ente ha considerato le recenti indicazioni del decreto crescita, convertito con modificazioni in Legge n.56/2019, che all'art.33, comma 2, ultimo periodo prevede che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*. Tale riduzione del salario accessorio è stata, in altri termini ritenuta coerente con i vincoli di bilancio dovuti al riassorbimento del disavanzo.

In altri termini, per gli enti locali in riequilibrio il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 3 prevede le seguenti risorse:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (accordi di sponsorizzazione e/o collaborazione);
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione);
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (incentivi tecnici, incentivi avvocatura comunale, incentivi tributari, condono edilizio);
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (RIA e Assegni ad personam personale cessato nell'anno quota parte);
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (risparmio straordinario);
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori pagati da terzi);

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (risorse nei limiti dell'1,2% del monte salari 1997 ex art.15 comma 2);

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (servizi aggiuntivi e di mantenimento ex art.15 comma 5);

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (risorse addizionali regioni);

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies (quota dell'anno riferita al personale trasferito per il pagamento dei ratei del salario accessorio).

Inoltre, per precisa disposizione contrattuale, l'ente non potrà procedere ad un incremento delle risorse complessive. Infine, l'art.70, comma2, del CCNL 21/05/2018 ha previsto che gli enti "Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 67, comma 3, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente". Per quest'ultimo dato, non ancora aggiornato in amministrazione trasparente, mostra un primo trimestre 2020 pari a 3.432 giorni di assenza in aumento rispetto all'ultimo trimestre 2019 che era pari a 3.121 giorni totali di assenza.

La tabella che segue mostra la riduzione effettuata per i vincoli contrattuali e per il Comune di Frosinone quale ente in riequilibrio finanziario:

Limite risorse enti in riequilibrio	2018	2019	2020	2021
Applicazione legge 449/97 lett. a)		19.000,00	19.000,00	18.335,00
Straordinario lett. e)	87.114,00	84.704,00	86.673,00	76.225,00
Messi notificatori lett. f)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.000,00
Totale	88.914,00	105.504,00	107.473,00	98.560,00
Differenza		16.590,00	18.559,00	9.646,00
Straordinario COVID-19				13.238,00
Riduzione limiti di bilancio ente in riequilibrio		5.910,00	6.213,00	11.684,00
Riduzione totale		22.500,00	24.772,00	34.568,00

In conclusione il valore del salario accessorio (risorse fisse + risorse incluse) risulta non superiore all'anno 2020 e pari a complessivi euro 1.050.874 in coerenza con i vincoli di bilancio 2021.

Compensi avvocatura

La questione di particolare rilevanza concerne due aspetti critici sui compensi degli avvocati interni. Il primo riguarda la competenza e il secondo l'IRAP. In merito alla competenza del trattamento accessorio degli avvocati interni la Corte dei conti dell'Abruzzo (deliberazione n.166/2021) ha avuto modo di precisare che la spesa (compensi all'avvocatura interna) potrà ritenersi ammissibile solo se preventivata nell'anno. Il maggiore importo, quindi, dovrà essere trattato applicando gli ordinari istituti ai quali l'ente ricorre per allineare le previsioni di spesa allorché le stesse risultino insufficienti: vale a dire, con una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell'esercizio annuale; altrimenti, con un riconoscimento del debito fuori bilancio. In entrambe le ipotesi, le risorse dovranno comunque transitare per il fondo per il trattamento accessorio dedicato dell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile. Assume, pertanto, importanza l'obbligo dell'avvocatura di precisare il numero delle cause seguite e quali di queste hanno ottenuto una vittoria che abbia visto maturare per competenza i compensi all'avvocato interno, sia per spese compensate che per oneri posti a carico della controparte. Gli importi così certificati dall'avvocatura potranno confluire nel fondo pluriennale vincolato solo per quegli importi che siano stati certificati dalla stessa avvocatura come maturati (cause depositate o condanna in attesa del recupero delle somme alla parte avversa).

Altra questione riguarda l'IRAP secondo i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha precisato come, sposando le indicazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria impone alla P.A. datrice di lavoro di accantonare a monte la provvista necessaria per pagare i compensi professionali, individuando, nell'ambito dei fondi destinati ad essere ripartiti tra il personale dell'avvocatura stessa la quota da destinare a coprire gli oneri che gravano sull'ente a titolo di IRAP, e non di traslare l'imposta sull'Avvocato al momento dell'erogazione dei compensi (da ultimo Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza 7 ottobre 2021 n.27316). In quest'ultima sentenza, Cass. 27316/2021, i giudici di legittimità hanno dichiarato illegittima la prassi dell'ente locale che, piuttosto che determinare e accantonare a monte, e in misura adeguata, i fondi, destinati ad essere ripartiti tra gli Avvocati interni, al momento della corresponsione del compenso all'avvocato è stata trattenuta la quota IRAP che l'ente avrebbe dovuto pagare. In altra precedente decisione, la Cassazione (Sentenza n. 21398/2019) ha avuto modo di evidenziare come, ogni incremento della retribuzione accessoria determina anche una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili, pertanto non è ammissibile che, una parte del costo (IRAP), resti a carico dell'Ente Locale.

Proprio a fronte di tali indicazioni si ritiene fondamentale che l'Ufficio del Personale iscriva i compensi dell'avvocatura esclusivamente in base alla maturazione dei compensi da loro criticati, ottenuta gli importi dovrà scorporare la quota IRAP dal salario accessorio, iscrivere nel fondo gli importi così ottenuti scorporando la componente previdenziale a carico dell'ente (23,8%) e quella assistenziale a carico

dell'ente (INAIL secondo il tasso annuale di rischio). AL fine di comprendere correttamente il problema e restando coerenti con le indicazioni dei giudici di legittimità, si supponga il seguente esempio operativo:

Si supponga una entrata di 100 nel bilancio comunale, in presenza di una causa vittoriosa con addebito del compenso, da destinare all'avvocatura, alla parte soccombente, importo questo che dovrà preventivamente essere comunicato dall'avvocatura comunale, da inserire nel fondo delle risorse decentrate, tra le componenti escluse dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

L'entrata di 100 dovrà essere destinata ed iscritta nel fondo delle risorse decentrate per compensi destinati agli avvocati interni, per una somma pari a 92,17 per compensi professionali distribuibili (ossia dividendo l'entrata inserita in bilancio con l'entrata + la quota destinata ad IRAP, ossia $100/1,085$). La differenza tra $100-92,17$ pari a 7,83 è esattamente la quota di risorse destinate a dare copertura dell'IRAP. In sede di erogazione dei compensi l'ente dovrà scorporare dal valore di 92,17 sia la quota riferita ai contributi assistenziali sia la quota previdenziale a suo carico (legge n.266/2005). Supponendo pari all' 1% la quota assistenziale (INAIL) su 92,17 di compensi da distribuire, l'importo di 0,9217 andrà a copertura degli oneri assistenziali. Alla differenza ottenuta, pari a 91,248 (ossia $92,17 - 0,9217$), sarà applicata la percentuale del 23,8% dei contributi previdenziali a carico dell'ente, per un valore pari 21,717. Pertanto, il dipendente dovrà versare l'importo a suo carico pari al 8,85%, ossia pari ad 8,075. Infine, l'importo soggetto ad IRPEF sarà pari a $91,248-21,717-8,075 = 61,456$.

Compensi incentivi tecnici

Il comma 2, l'art. 113 del d.lgs. 50/2016 prevede l'accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per riconoscere uno specifico compenso per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per determinate attività, ossia "programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". Il successivo comma 3, oltre alla previsione dei vari collaboratori prevede più nel dettaglio che una quota, pari all'80%, delle risorse del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartita, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, fra i destinatari indicati sempre al comma 2 con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Il restante 20%, invece, va destinato, secondo quanto prescritto dal successivo comma 4, all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, all'attivazione di tirocini formativi, allo svolgimento di dottorati di ricerca, e quant'altro.

In merito all'impegno di spesa di competenza esclusiva del RUP, esso non può non seguire le disposizioni normative di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 in cui si specifica che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata: 1) sono determinati la somma da pagare e il soggetto creditore; 2) sono indicate la ragione e la relativa scadenza; 3) viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

Inoltre, il diritto all'erogazione può essere azionato solo nel momento in cui si addivene "al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti" (Corte dei conti Emilia Romagna deliberazione n.43/2021).

Pertanto, è rilevante, ai fini dell'assunzione dell'impegno, il momento di effettivo svolgimento dell'attività, più correttamente il momento in cui l'attività viene svolta e l'obbligazione (degli incentivi) diviene esigibile. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell'appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte della prestazione eseguita. Tale condizione, quindi, subordina necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti.

Il momento dell'impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell'amministrazione (da parte del servizio del personale) del corretto svolgimento dell'attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente.

Premesso quanto sopra, al fine di poter inserire l'importo nel fondo delle risorse decentrate, attivando eventualmente il fondo pluriennale di parte corrente, il RUP e il dirigente del Settore Lavori pubblici dovrà inviare al responsabile del personale specifica nota degli importi maturati dai singoli dipendenti per le attività espletate e, quindi, di competenza dell'anno, fermo restando che la liquidazione dovrà essere disposta solo ed esclusivamente alla data finale della realizzazione dell'opera pubblica.

Incentivi ISTAT

In misura non diversa da quanto evidenziato per gli altri incentivi, spetterà al responsabile indicare le attività espletate al fine dell'inserimento degli importi nel fondo, anche questi inseriti per competenza, fermo restando che la liquidazione non potrà che avvenire a seguito dell'introito da parte dell'ISTAT e sulla base delle regole e criteri stabiliti in delegazione trattante.

Importi iscritti nel fondo

In mancanza dei sopra indicati adempimenti formali da parte dei responsabili della spesa, l'iscrizione nell'anno 2021 terrà conto esclusivamente degli eventuali importi liquidati e di eventuali determinate dei dirigenti responsabili in attesa di liquidazione.

Trattandosi, inoltre, di importi esclusi, la costituzione del fondo delle risorse accessorie avrà natura provvisoria, ossia i dirigenti, cui saranno sollecitati gli adempimenti per l'iscrizione degli importi di competenza, avranno la possibilità di impegnare la spesa anche durante l'anno con rimodulazione formale (determina) di ricalcolo del fondo entro il 31/12 dell'anno dando notizia alle rappresentanze sindacali della variazione intervenuta su atti formali dei citati dirigenti.

Tabella limiti del rispetto complessivo

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo = Ris. Stabili + Ris. Variabili incluse	1.074.038,00	1.083.365,00	883.361,00	873.803,00	859.274,00	859.274,00
PO			191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
Straordinario	110.212,00	110.212,00	110.212,00	110.212,00	110.212,00	110.212,00
Totale	1.184.250,00	1.193.577,00	1.185.173,00	1.175.615,00	1.161.086,00	1.161.086,00
Eccedenza		9.327,00	923,00	-8.635,00	-23.164,00	-23.164,00
Segretario	61.390,68	61.390,68	61.390,68	61.390,68	61.390,68	61.390,68
Eccedenza/deficit						
Dirigenti	342.091,00	316.751,00	316.751,00	316.751,00	306.464,00	302.434,00
Eccedenza/deficit						
Importo complessivo limite 2016	1.587.731,68	1.571.718,68	1.563.314,68	1.553.756,68	1.528.940,68	1.524.910,68
Risorse fisse escluse dipendenti			14.980,00	42.712,00	42.712,00	42.712,00
Risorse fisse escluse dirigenti						10.036,00
Risorse variabili escluse	193.153,00	212.685,00	211.631,00	203.115,00	233.617,00	256.195,00
Incremento d.l. 34/2019 dipendenti						
Incremento d.l. 34/2019 dirigenti						
straordinario d.l.34/2019						
Totale	1.780.884,68	1.784.403,68	1.789.925,68	1.799.583,68	1.805.269,68	1.833.853,68

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale N. ___ del _____ è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2021 in complessivi € 1.045.546 a tale importo si aggiungono € 112.635 del risparmio delle risorse fisse provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali fissi non pienamente utilizzati per un totale del fondo pari ad € 1.158.181. Si ricorda come il valore del fondo rispetto all'anno 2016 (art.23, comma 2, d.lgs.75/2017) sia stato diminuito dell'importo delle posizioni organizzative e Alte professionalità per un importo contrattato nel fondo dell'anno 2017 pari a 191.600 euro. Ai fini della verifica dei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 il fondo comprensivo delle posizioni organizzative per l'anno 2016, ricalcolato a seguito delle indicazioni della circolare del MEF sul conto annuale 2020, è pari ad € 1.349.781 comprensivo delle posizioni organizzative, mentre il valore complessivo del fondo 2021, al netto delle risorse escluse e aggiungendo il valore delle posizioni organizzative è pari ad € 1.050.874. L'importo tiene conto dei limiti finanziari di un ente soggetto al piano di riequilibrio finanziario.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 932.554

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari

dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi" :

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 1.063.565
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € 191.600
TOTALE	€ 871.965

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019	€ 24.045
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019	€ 18.667
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 17.877
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ ==
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ ==
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ ==
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ ==
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ ==
TOTALE	€ 60.589

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01 (spese compensate)</i>	€	_____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€	==
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€	==
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€	==
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€	4.000
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 56-QUATER, C.1, LETTC) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01) – Art.208 cds</i>	€	==
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€	==
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€	==
TOTALE	€	4.000

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€	112.635
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€	76.225
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE –(delib. Sez. Autonomie n.5/2019)</i>	€	_____
<i>COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)</i>	€	40.000
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati) – censimento ISTAT (9.000) e fondo FAMI servizi sociali (13.500)</i>	€	22.500
<i>Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018</i>	€	==
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€	==
TOTALE	€	256.195

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Le decurtazione del fondo pari ad € 34.568 in merito ai vincoli degli enti in riequilibrio finanziario e alle risorse disponibili nel bilancio di previsione 2021 stanziare nei limiti complessivi non superiori a quelle dell'anno precedente, secondo la seguente tabella.

Limite risorse enti in riequilibrio	2018	2019	2020	2021
Applicazione legge 449/97 lett. a)		19.000,00	19.000,00	18.335,00
Straordinario lett. e)	87.114,00	84.704,00	86.673,00	76.225,00
Messi notificatori lett. f)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.000,00
Totale	88.914,00	105.504,00	107.473,00	98.560,00
Differenza		16.590,00	18.559,00	9.646,00
Straordinario COVID-19				13.238,00
Riduzione limiti di bilancio ente in riequilibrio		5.910,00	6.213,00	11.684,00
Riduzione totale		22.500,00	24.772,00	34.568,00

In merito alla decurtazione dello straordinario da COVID-19, ossia del risparmio dello straordinario e dei buoni pasto, si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 31/03/2021, certificata dai revisori dei conti, la quale ha disposto quanto segue: "di destinare le somme non utilizzate nell'anno 2020 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID – 19, unitamente ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio al welfare integrativo così come stabilito dal comma 870 della legge di bilancio 2021, pari ad € 65.707,16 comprensivo di contributi ed Irap a carico dell'Ente e precisamente: a) € 13.238,76 per prestazioni di lavoro straordinario non reso, comprensivo di contributi ed Irap; b) € 52.468,40 risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati, comprensivo di contributi ed Irap;

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 932.554 ottenuto dalla differenza dei valori seguenti: importo totale pari € 1.124.154 al netto dell'importo di € 191.600 per PO e Alta Professionalità;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 225.627 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 4.000 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 256.195 alle quali sono state sottratte risorse pari ad € 34.568 in merito ai vincoli degli enti in riequilibrio finanziario;

- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 1.093.586, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 112.635 provenienti da risorse fisse non interamente utilizzate) comportano risorse iscritte nel bilancio 2021 pari ad € 980.951.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente già concordata e conclusa in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella

tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2021 cui sono stati aggiunti gli incrementi sui differenziali di sviluppo previsti dal CCNL 2016-2018;

3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido:* Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464.81);
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche:* in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 125.000
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 340.000
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ 10.500
INDENNITÀ EX VIII° NON TITOLARI DI P.O. (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	=
TOTALE	€ 475.500

III.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolamentate con il contratto decentrato integrativo quale accordo economico per Anno 2021.

1. *Indennità disagio, rischio, maneggio valori ecc.: in tale voce sono inserite le risorse che fanno riferimento all'articolo 68 c. 2 lett. d) del Ceni 2016-2018 espressamente regolate dal contratto integrativo dell'anno di riferimento. Per quanto riguarda il disagio, saranno distribuite le indennità previste sulla base dell'indennità di maneggio valori pari ad € 1,00 per ogni giorno impiegato che verrà certificato dai singoli dirigenti. € 1,00 per giornata di apertura di sportello formalmente stabilita dagli ordini di servizio o altre disposizioni organizzative e comunque in base all'effettiva presenza in servizio. Per il personale interessato da turni spezzati, servizi esterni (autista istituzionale, autisti scuolabus, ausiliari, addetti alla segnaletica, ecc.); € 2,00 per effettiva giornata di prestazione debitamente certificata. Per quanto riguarda il personale dei servizi sociali e dello sportello psico - pedagogico, che rientrano nel criterio stabilito dall'art.37 pagina 41 lettera c) del CCID 2016/2018, si stabilisce l'importo minimo di € 1,00 per l'effettiva giornata di prestazione.*
2. *Indennità turno, reperibilità e giornata festiva : tale voce accoglie le indennità previste dall'art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018;*
3. *Compensi relativi alla performance individuale e organizzativa: tale voce accoglie i compensi erogati ai sensi dell'Art.68 comma 2 lettera a) e lett. b) CCNL 21/05/2018 - compensi produttività e miglioramento servizi attribuita secondo il sistema di misurazione e valutazione e il piano della performance. La produttività è stata distinta in produttività individuale e produttività organizzativa;*
4. *Specifiche responsabilità : tale voce accoglie le indennità previste dall'art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016- 2018*

e Art. 70-quinques CCNL 216-2018 regolate secondo il contratto integrativo normativo;

5. Indennità funzione, servizio esterno e 208 cds : tale voce accoglie le indennità previste dall'art.68, co. 2, lett.f) e artt.56-sexies e 56-quater. In particolare l'accordo prevede per la Polizia Locale i compensi per le funzioni esterne, pari ad € 16.000, saranno ripartiti nel seguente modo: per attività esterne, in ragione della responsabilità delle disposizioni di servizio, avvenute nell'anno 2021, l'erogazione delle somme messe a disposizione, deve avvenire sulla base di due parametri previsti dalla normativa che riguardano la prevalenza dell'attività svolte all'esterno, nella giornata lavorativa nonché nella continuazione del servizio, inteso anche come possibile rientro in sede per la conclusione delle attività svolte all'esterno, fermo restando il limite massimo contrattuale stabilito per l'anno 2020;
6. Altri istituti regolati dall'accordo annuale: In tale voce è stato inserito l'importo previsto dall'art.54 CCNL del 14/09/2000 per i compensi riversati nella percentuale pari al 30% delle somme incassate da enti terzi destinate ai messi notificatori. In caso di entrate superiori da terzi sarà effettuato un prelevamento a valere sulle risorse di cui all'art. 68 comma 2 lettera a) confluito all'art. 68 comma 2 lettera h) nei limiti massimi di 4.000 euro:

La tabella che segue mostra le risorse oggetto di accordo per l'anno 2021:

Art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018 e art.70-bis, CCNL 2016-2018 - indennità di disagio, rischio, maneggio valori	€31.296,00
Indennità turno, reperibilità e giornata festiva (art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018)	€ 85.504,00
Performance organizzativa (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)	€ 197.569,81
Performance individuale (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)	€ 171.905,76
Specifiche responsabilità (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018;Art.70-quinques CCNL 216-2018)	€49.070,00
Indennità funzione, servizio esterno e 208 cds (art.68, co.2, lett.f) e artt.56-sexies e 56-quater)	€ 16.000,00
Altre istituti regolati dall'accordo annuale (Art. 54 CCNL 14/09/2000) - compensi messi notificatori di cui max 4.000	€ 4.000,00
Posizioni Economico Orizzontali	€ 31.565,43
TOTALE	€ 586.911,00

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge collocati tra le risorse escluse. Vi rientrano i compensi corrisposti dall'ISTAT per il censimento della popolazione residente, la cui totale distribuzione avviene dopo aver reso indisponibile l'IRAP e le spese a carico dell'ente (oneri riflessi), compensi ricevuti da fondi europei o nazionali (FAMI) destinati ad incrementare l'orario di lavoro (lavoro supplementare) del personale part time dei servizi sociali addetti al progetto la cui spesa risulta interamente finanziata:

Compensi Istat censimento popolazione residente:	€ 9.000
Progetto FAMI completamente finanziato da fondi comunitari e nazionali	€ 18.335
Totale	€ 27.335

Il totale delle risorse contrattate per l'anno 2021 risultano pari a 586.911,00 +27.335 = 614.246

III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare *Non risultano poste ancora* da contrattare.

III. 2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Sulla base delle sopra evidenziate utilizzazioni la composizione delle poste di destinazione del fondo sono le seguenti:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo sono pari a complessivi € 475.500,00 (parziale della sezione III.2.1);
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sono pari complessivamente ad € 651.115,14 (totale della sezione III.2.2);
- c) Non esistono risorse ancora da regolare (come da sezione III.2.3);
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti pari a complessivi € **1.158.180,57** importo questo coincidente con quanto esposto nella Sezione IV - Modulo I (Costituzione del Fondo).

III. 2.5- Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 31/03/2021 la Giunta Comunale ha destinato somme, per un importo lordo, pari ad € 65.707,16, al Welfare integrativo ai sensi dell'art. 72 del CCNL 21/05/2018, somme derivanti da importi non utilizzati nell'anno 2020 dal personale dipendente a titolo di straordinari e buoni pasto. Nella seduta del 14/12/2021 le parti sindacali hanno stabilito congiuntamente alla parte pubblica la modalità di attribuzione delle somme derivanti dal Welfare integrativo. In particolare è stato stabilito di attribuire la somma di € 1.500 per dipendente, per circa n. 40 dipendenti, come sostegno di intervento al reddito così come previsto dall'art. 72 CCNL 21/05/2018, in base al calcolo ISEE del dipendente interessato.

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In tale sezione vengono certificati il rispetto dei seguenti tre vincoli di carattere generale:

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

A)

Il totale della destinazione di utilizzo del fondo avente natura certa e continuativa risulta pari ad € 475.500,00 (Indennità di comparto, PEO, indennità asili nido), a copertura dei quali risultano risorse fisse e continuative pari a complessivi € 932.554, il grado di copertura della destinazione sull'utilizzo delle risorse vincolate e/o storiche risulta pari al 60.58

B) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Come precisato nella parte illustrativa dell'articolato del contratto decentrato integrativo, il sistema di misurazione e valutazione prevede esplicitamente una differenziazione dei giudizi il cui calcolo matematico (Scarto quadratico medio) per l'anno 2021 dovrebbe essere pari ad un valore non inferiore a 8, considerando che tale livello rappresenta obiettivo rilevante per tutti i dirigenti. Al fine di validare tale differenziazione si precisa che il risultato è stato pienamente raggiunto per l'anno 2020 sia a livello complessivo che quasi ovunque per i singoli Settori in cui è diviso l'ente. In particolare la valutazione individuale e/o di gruppo complessiva ha registrato nel 2020 uno scostamento quadratico superiore ad 8.

C) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Il 1.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

In merito ai limiti di spesa si evidenzia le seguenti attività di coerenza:

- Il totale delle risorse fisse costituite nell'anno 2021 sono pari ad € 932.554 che rappresenta il limite di spesa destinata alla copertura delle utilizzazioni avente caratteristica di certezza e stabilità, risorse queste quantificate in complessivi € 475.500,00 con una differenza pari ad € 560.980,14 destinato a finanziare l'utilizzo dei seguenti utilizzi: a) Euro 74.904,00 per le indennità di turno, reperibilità ecc.; b) Euro 27.096,00 per indennità di disagio, rischio ecc. ; c) euro 16.000,00 indennità di servizio esterno; d) euro 45.070,00 per specifiche responsabilità; d) performance organizzativa per Euro 226.004,38 e) Euro 171.905,76 per la performance individuale*
- Il totale delle risorse con vincolo di destinazione sono pari a complessivi € 67.335,00 (compensi avvocatura, ISTAT e FAMI).*

Il 1.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile in uso dell'amministrazione individua l'importo nel bilancio 2020 un Fondo pari a complessivi € 1.045.546 ai quali si aggiungono € 112.635 per avanzi da risorse economie anno precedente. Sempre nel sistema contabile in separati sottoconti sono evidenziate le singole poste di bilancio di dettaglio del fondo, distinto nella parte fissa e nella parte variabile, mentre le risorse provenienti dall'anno precedente sono

disponibili nel dettaglio del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente. Pertanto il Settore Personale congiuntamente al Settore Finanziario procederà all'imputazione delle spese secondo i limiti evidenziati nei singoli sottoconti di spesa, al fine di determinare a consuntivo correttamente le risorse eventualmente disponibili o, se del caso, procedere nei limiti dello stanziamento complessivo ad opportune variazioni di PEG durante l'anno.

111.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Le risorse disponibili e portate a nuovo nell'esercizio finanziario 2021 proveniente dal consuntivo 2020 sono pari a 112.635

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La copertura economica del fondo è assicurata all'interno delle poste di bilancio di previsione, mentre nella parte entrata dei capitoli di bilancio sono iscritte sia le risorse vincolate destinate agli incentivi previsti da disposizioni di legge, sia eventuali altri trasferimenti (ISTAT, Regione Lazio ecc.), sia infine altre risorse inserite nella parte entrata del bilancio (rimborso delle spese disposte dal giudice alla parte soccombente

relative alle cause vincenti da parte dell'amministrazione, rimborsi effettuati dall'ISTAT per le attività di rilevazione della popolazione residente effettuate dai dipendenti comunali, rimborso da parte della Regione Lazio per la parte del salario accessorio per il personale trasferito e monetizzato a seguito della delega in agricoltura ecc.). Ai fini dell'inserimento dei sopra citati incentivi nel fondo delle risorse decentrate, le entrate vengono scorporate tanto dei contributi che la parte fiscale (IRAP) riferita agli oneri riflessi e fiscali a carico del Comune di Frosinone correttamente scorporati a valere sugli incentivi distribuiti in presenza di risorse iscritte nella parte entrata. I contributi previdenziali a carico dell'amministrazione delle poste del fondo, nonché gli oneri fiscali (IRAP) sono correttamente contabilizzati nelle relative poste di bilancio, espressamente individuate per il salario accessorio.

1911

1911

1912

1912

1913

1913

1914

1914

1915

1915

1916

1916

1917

1917

1918

1918

1919

1919